

**REGIONE TOSCANA D.G.R. nr.222 e 228 del 06/03/2023 - REGOLE PER INSTALLAZIONE GENERATORI A BIOMASSA \***

<p><b>LIMITI ALL'INSTALLAZIONE</b></p>	<p>Luogo di installazione</p> <p>Tutta la regione TOSCANA</p>	<p><b>Limiti all'installazione</b></p> <p><b>Sopra 200 m slm o in aree non metanizzate<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>superamento <b>≥ 4 stelle</b> ★★★★★</li> <li>Non superamento <b>≥ 4 stelle</b> ★★★★★</li> </ul> <p><b>Sotto 200 m slm o in aree metanizzate<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>superamento             <ul style="list-style-type: none"> <li>sostituzione <b>≥ 4 stelle</b> ★★★★★</li> <li>Nuova installazione <b>vietato</b></li> </ul> </li> <li>Non superamento <b>≥ 4 stelle</b> ★★★★★</li> </ul> <p><sup>1</sup>Per aree non metanizzate si intendono quelle <b>prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione</b>. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata.</p> <p>DGR n. 222 del 06 marzo 2023</p> <p><b>7 -Requisiti degli impianti termici</b></p> <p>1. Sono confermate le disposizioni della DCR 72 del 18 luglio 2018 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014) di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di installare, su tutto il territorio regionale, generatori inferiori a "4 stelle", ai sensi del d.m. 186/2017, a partire dall'1 settembre 2018;</li> <li>- divieto di utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni. La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri e individuate ai sensi dell'art. 12 della legge regione dell'11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria e ambiente). Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate e non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.</li> </ul> <p>2. La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. Restano escluse dall'obbligo di dotazione della certificazione ambientale ex d.m. 186/2017 le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544", in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.</p>
--	---	---

**PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA ≥ 35 KW VANNO INOLTRE RISPETTATI I LIMITI DI CUI ALLA PARTE III DELL'ALLEGATO IX ALLA PARTE QUINTA DEL T.U.A. (TESTO UNICO AMBIENTALE DLG NR.152 DEL 03/04/2006)**

**\* VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI NORMATIVE SPECIFICHE TERRITORIALI CHE POTREBBERO LIMITARE ULTERIORMENTE LE PRESCRIZIONI PREVISTE NELLA TABELLA SOPRASTANTE**

*Data 29/05/2026*